

21.10.2026

"La bancarotta semplice e la colpa grave in capo all'amministratore di una società"

L'avv. Gabriele Minniti e la dott.ssa Margherita Nobili hanno commentato su IUS Crisi di Impresa un recente arresto della Corte di cassazione in tema di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto: l'art. 217, comma 1, n. 4, l. fall. contempla due distinte fattispecie e per entrambe la colpa grave non si presume ex lege, ma va accertata in concreto e adeguatamente motivata.

CRISI D'IMPRESA

La bancarotta semplice e la colpa grave in capo all'amministratore di una società

Fonte: Cass. Pen. sez. V, 7 maggio 2026, n. 21188

Gabriele Minniti Margherita Nobili

21 Ottobre 2026

Una recente sentenza della Corte di cassazione, qui commentata, affronta il tema della bancarotta semplice da aggravamento del dissesto societario, chiarendo la portata dell'art. 217, comma 1, n. 4, l. fall. e i presupposti della responsabilità dell'amministratore.

Massima

L'art. 217, comma 1, n. 4, l. fall., contempla due distinte fattispecie di reato: l'aggravamento del dissesto della società per omessa richiesta di apertura del fallimento (condotta vincolata) o per altra colpa grave (condotta libera). Per entrambe le condotte è richiesto il medesimo coefficiente psicologico della colpa grave, che non può ritenersi presunta *ex lege*, ma deve essere accertata in concreto e adeguatamente motivata. Con riguardo, in particolare, alla figura dell'amministratore di società, la colpa grave può ritenersi provata quando questo agisca in netta e significativa difformità rispetto agli obblighi imposti dalla legge, senza che tale violazione sia abnorme o macroscopica.

Il caso

Nella vicenda in esame è stato proposto ricorso per Cassazione avverso un provvedimento della Corte di Appello di Milano che ha riqualficato, ai sensi degli artt. 224 e 217 l. fall., la condotta [capo b) dell'imputazione] di **aggravamento del dissesto** della società, poi dichiarata fallita, mediante la sopravvalutazione dei beni immobili in costruzione, rideterminando la pena e le pene accessorie inflitte all'amministratore.

I giudici di secondo grado, inoltre, hanno confermato la responsabilità penale pronunciata in primo grado a carico dell'amministratore per i delitti di cui agli artt. 224 e 217 l. fall. [capi c) e d) dell'imputazione] per aver aggravato il dissesto mediante reiterate violazioni tributarie e l'omessa convocazione dell'assemblea, nonostante la conclamata situazione di insolvenza, limitandosi a rideterminare la pena e le pene accessorie.

Il difensore dell'imputato, amministratore unico della società, ha proposto **ricorso in Cassazione** per i seguenti motivi.

In primo luogo, il ricorrente ha dedotto una violazione di legge e un vizio di motivazione per insussistenza dell'esposizione non veritiera nel bilancio dell'esercizio 2015. In particolare, i giudici di secondo grado avrebbero escluso il dolo, ritenendo, tuttavia, sussistente l'**ipotesi colposa**, in violazione di legge poiché la fattispecie di falso in bilancio è prevista unicamente come dolosa. Il difensore, inoltre, ha sostenuto l'inesistenza del predetto falso in bilancio, per insufficienza di prova.

Con il secondo motivo, la difesa dell'imputato ha segnalato un vizio di motivazione in relazione ai capi c) e d), laddove sia i giudici del Tribunale, che quelli della Corte d'Appello hanno ritenuto che la regolare **rateazione del debito tributario**, sin dal 2012, non fosse circostanza ostativa alla configurazione del reato.

Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

Successivamente, il difensore del ricorrente ha depositato nuovi motivi insistendo nell'accoglimento del ricorso, mentre il difensore della parte civile ha depositato una memoria difensiva e la nota spese, chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso dell'imputato.

La questione

Nella presente pronuncia la Suprema Corte tratta congiuntamente i due motivi del ricorso e affronta il tema della **bancarotta semplice**, soffermandosi su diversi profili di particolare rilievo.

La Corte di legittimità chiarisce, anzitutto, i rapporti tra l'art. 217, comma 1, n. 4, l. fall., che contempla la bancarotta semplice derivante dall'aggravamento del dissesto per omessa dichiarazione di fallimento o per altra colpa grave, e l'art. 224, l. fall., relativo ai fatti di bancarotta semplice commessi dagli amministratori.

La Cassazione si sofferma, da un lato, sulla **distinzione** tra la condotta di aggravamento del dissesto per **omessa tempestiva richiesta di fallimento** o per **altra colpa grave** e, dall'altro, sull'identificazione degli indici sintomatici della "colpa grave". Particolare attenzione viene, inoltre, dedicata allo **standard di diligenza richiesto all'amministratore** di una società e ai criteri per determinare la gravità della sua colpa.

Nel fare ciò, la pronuncia in questione evidenzia la sottile, ma significativa, distinzione tra l'ipotesi di aggravamento del dissesto prevista dall'art. 224, comma 1, n. 2, l. fall. e quella prevista dal combinato disposto degli artt. 217, comma 1, n. 4 e 224, comma 1, n. 1, l. fall.

La soluzione

Come noto, l'**art. 217, comma 1, n. 4, l. fall.**, punisce con la reclusione da sei mesi a due anni, l'imprenditore, dichiarato fallito, che abbia aggravato il dissesto della società astenendosi dalla richiesta del proprio fallimento o con altra colpa grave.

Il provvedimento in esame sancisce la distinzione tra le **due figure criminose** previste da tale norma, chiarendo che la prima è a **condotta vincolata** e prevede l'omessa richiesta del proprio fallimento, mentre la seconda è a **condotta libera** e può essere integrata da un qualsiasi comportamento attivo o passivo. In entrambi i casi, essendo la bancarotta semplice un reato di danno e di evento, presuppone il **collegamento causale** tra la condotta dell'agente e l'aggravamento del dissesto della società, inteso come «il deterioramento della complessiva situazione economico-finanziaria dell'impresa fallita» e non il mero aumento di alcune poste passive (Cass. pen., sez. V, n. 19104 del 2026; Cass. pen., sez. V, n. 27634 del 2019).

In ordine all'**elemento soggettivo**, invece, la Suprema Corte ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «anche l'omissione della tempestiva richiesta di dichiarazione del proprio fallimento, causa di aggravamento del dissesto – al pari delle altre condotte identificate oggettivamente dalla loro causalità orientata all'aggravamento del dissesto deve essere sorretta dal coefficiente psicologico della colpa grave» (Cass. pen., sez. V, n. 9716 del 2019; cfr. anche Cass. pen., sez. V, n. 38077 del 2015). Inoltre, nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno ribadito il precetto giuridico secondo cui **la colpa grave non può essere presunta ex lege**, ma deve essere individuata e adeguatamente motivata nel caso concreto (Cass. pen., sez. V, n. 18108 del 2018).

Successivamente, la sentenza analizza i profili che distinguono il concetto di "**colpa grave**" dall'elemento psicologico previsto dall'art. 224, comma 1, n. 2, l. fall.

Quest'ultima norma prevede, come noto, al comma 1, n. 1, l'estensione all'amministratore di una società delle sanzioni e delle condotte previste dall'art. 217 l. fall., sopra menzionato, mentre al n. 2 dello stesso

comma estende le medesime sanzioni agli amministratori che concorrano a cagionare o aggravare il dissesto di una società per inosservanza degli obblighi a loro imposti dalla legge.

Invero, se da un lato è possibile ravvisare una somiglianza tra la condotta prevista dall'art. 224, comma 1, n. 2 e quella prevista dal combinato disposto degli art. 217, comma 1, n. 4 e 224, comma 1, n. 1, in relazione all'elemento oggettivo dell'aggravamento del dissesto, dall'altro le due fattispecie si distinguono sul piano dell'elemento psicologico. Nel primo caso, infatti, è richiesta una **colpa specifica** per inosservanza degli obblighi imposti dalla legge (es. amministrare con diligenza e non in conflitto con la società); nel secondo caso, invece, la norma prevede la **colpa grave, generica o specifica**.

L'amministratore di una società deve agire con un obbligo di diligenza maggiore rispetto all'uomo medio, in ragione del ruolo assunto. Pertanto, lo stesso è titolare di una responsabilità "*qualificata*" e il grado della colpa deve essere valutato sulla base del comportamento che ci si può ragionevolmente aspettare da chi svolge tale funzione.

In tale contesto, la Corte di Cassazione, afferma che un netto e significativo scostamento dell'amministratore di una società dagli obblighi imposti dalla legge, in virtù della carica assunta, sia sufficiente ad integrare la prova della colpa grave ai sensi dell'art. 217, comma 1, n. 4 l. fall., anche senza che la violazione dei relativi doveri debba essere necessariamente abnorme o macroscopica.

In particolare, secondo la Corte può ritenersi in colpa grave l'amministratore che, in presenza di una situazione di dissesto, nei termini indicati, palesi evidente imperizia, negligenza, disinteresse o imprudenza per le sorti dell'impresa, disattenda le regole fondamentali di una corretta gestione imprenditoriale, oppure, nel caso del mancato ricorso al fallimento in proprio, ometta di instaurare tempestivamente procedure concorsuali, il tutto in assenza di prospettive di ordinaria prosecuzione dell'attività caratteristica.

Ebbene, nel caso in esame, il Supremo Collegio ha ritenuto che i giudici di merito, sia di primo che di secondo grado, non abbiano dato corretta attuazione ai principi sopra menzionati.

Anzitutto, perché la sentenza impugnata non chiarisce quando l'esposizione debitoria avrebbe iniziato a delinearsi, l'entità del debito, in quali proporzioni sia lievitata nel tempo e se all'incremento della posta passiva sia corrisposta una condotta attiva o omissiva dell'imputato, che con colpa grave avrebbe aggravato il dissesto della società già esistente, anche, eventualmente, astenendosi dalla richiesta di apertura del fallimento. Chiarisce ulteriormente la Cassazione che la richiesta di rateizzazione, seppur disvelativa di una situazione di difficoltà, non indica in automatico uno stato di insolvenza irreversibile.

Quanto, invece, all'omessa convocazione dell'assemblea, imposta dalla legge all'amministratore di una S.r.l. in caso di perdita di oltre un terzo del capitale, le sentenze di merito omettono di specificare se e quando il capitale sia effettivamente sceso sotto la soglia prevista.

Per tali ragioni, la Corte di Cassazione riscontra una carenza di motivazione del provvedimento impugnato per contraddittorietà ed illogicità manifesta, e annulla la sentenza.

In ogni caso, la Suprema Corte cassa la decisione di merito senza rinvio, ad eccezione delle statuizioni civili per cui devolve il *decisum* al giudice civile, in quanto i reati, ricadendo nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017, sono prescritti.

Conclusioni

La pronuncia della Cassazione si inserisce nel solco di una **consolidata giurisprudenza** che ritiene distinte le due fattispecie di reato previste dall'art. 217, comma 1, n. 4, l. fall., ossia l'aggravamento del dissesto per omessa richiesta del proprio fallimento o per altra colpa grave, e ribadisce il consolidato principio di diritto che presuppone per entrambe le condotte un accertamento, non presunto *ex lege*, del coefficiente psicologico della colpa grave.

I giudici di legittimità, in particolare, ritengono necessario accertare se la condotta penalmente rilevante dell'imputato integri la fattispecie omissiva o attiva prevista dalla norma, nonché fornire un'adeguata

motivazione in ordine alle ragioni per cui si ritenga provata la colpa grave. Nel caso di specie, trattandosi di un amministratore, secondo il Supremo Consesso la colpa grave sarebbe desumibile da un discostamento, netto e significativo, dagli obblighi a questo imposti dalla legge. Inoltre, i giudici sottolineano la parziale coincidenza tra l'art. 217, comma 1, n. 4 e l'art. 224, comma 1, n. 2 l. fall., in punto di aggravamento del dissesto, individuando la distinzione tra le due incriminazioni nella colpa grave generica, nel primo caso, e la colpa normativa nel secondo.